



REGOLAMENTO
per la concessione di contributi ed altri benefici

* * *

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 07.12.2020

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità secondo cui la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi provvede all'erogazione di benefici economici a Enti pubblici o soggetti privati, assicurando la massima trasparenza alla propria azione.
2. Esso trova applicazione solo nei casi in esso disciplinati e non si applica ai contratti di sponsorizzazione, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni che li riguardano.

Art. 2 - Natura dei benefici concedibili

1. La Fondazione persegue ordinariamente le proprie finalità istituzionali attraverso modalità diverse dall'erogazione di contributi e sovvenzioni. Tuttavia, contributi speciali possono essere riconosciuti a soggetti terzi, pubblici o privati, a sostegno di singole iniziative, ricerche, eventi od occasioni che presentino una consonanza di fini con la missione dell'Ente.
2. Nell'esercizio della propria attività istituzionale, la Fondazione può, altresì, costituire partnership culturali con soggetti pubblici e/o privati, per la realizzazione di specifiche iniziative comuni, che comportino un esborso per la Fondazione in termini di compartecipazione alle spese per attività realizzate da altri o il ristoro, anche forfettario, delle spese sostenute per attività realizzate nell'ambito di progettualità di cui la Fondazione è capofila, sempre che esse non siano qualificabili come appalti di servizi, lavori o forniture. Nei casi previsti da questo comma, ed anche in aggiunta ai benefici predetti, può essere erogata una ulteriore somma di denaro, a titolo di valorizzazione dell'attività di volontariato eventualmente prestata dal partner, in misura non superiore ad Euro 500,00-.
3. La Fondazione può, inoltre, sostenere l'attività ordinaria di soggetti, di natura pubblica o privata, istituiti per la realizzazione di progetti o attività di ricerca, da svolgersi in condizione di stabile partenariato con lo stesso Ente erogante, che siano direttamente riconducibili allo studio e alla valorizzazione della figura di Alcide De Gasperi o che riguardino comunque la storia politica nazionale ed europea o lo sviluppo e le trasformazioni delle istituzioni democratiche. Detto sostegno può concretizzarsi nell'erogazione di un beneficio economico o nella messa a disposizione di risorse umane o di strumentazioni, spazi ed altre utilità.

Art. 3 - Destinatari dei benefici

1. La concessione dei benefici di cui all'art. 2 può essere disposta a favore di Enti pubblici o privati, anche sprovvisti di personalità giuridica, che non abbiano fini di lucro e non abbiano natura partitica e/o sindacale.
2. In ogni caso, non può essere oggetto di contribuzione l'attività di impresa, ai sensi dell'art. 107 TFUE e come definita dalla Comunicazione della Commissione europea n. 2016/C 262/0.

Art. 4 – Organi competenti alla concessione dei benefici

1. Gli Organi competenti alla concessione dei benefici di cui all'art. 2, commi 1 sono:
 - a) il Presidente, per importi inferiori o uguali a 5.000,00 euro;
 - b) il Consiglio di Amministrazione, per importi superiori a 5.000,00 euro.
2. Gli Organi competenti alla concessione dei benefici di cui all'art. 2, comma 2, sono:
 - a) il Presidente o il Direttore generale, per importi inferiori o uguali a 5.000 euro;

- b) il Consiglio di Amministrazione, per importi superiori a 5.000,00 euro.
3. L'Organo competente alla concessione dei benefici di cui all'art. 2, comma 3, è il Consiglio di Amministrazione.
 4. Qualora gli Organi monocratici di cui ai commi precedenti versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto alla concessione del beneficio, la decisione è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
 5. Il Consiglio di Amministrazione può determinare, in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'ammontare massimo dei contributi concedibili, nell'esercizio di riferimento, dal Presidente e dal Direttore generale.

Art. 5 - Criteri di valutazione e quantificazione del beneficio

1. Per la valutazione delle domande di beneficio, si fa riferimento al criterio della rilevanza dell'iniziativa rispetto agli scopi statutari e ai piani di sviluppo dell'offerta culturale della Fondazione.
2. Gli Organi competenti determinano l'ammontare del contributo da concedere tenendo conto degli elementi rappresentati dal richiedente, potendo riconoscere anche una somma sensibilmente inferiore rispetto a quella richiesta.
3. L'ammontare del contributo concesso non può generare utile sull'attività svolta, tenuto conto delle entrate dedicate previste e dei contributi assegnati da soggetti terzi.

Art. 6 - Modalità di richiesta, erogazione e rendicontazione dei contributi speciali, a sostegno di specifiche iniziative

1. Per i benefici di cui all'art. 2 co. 1, le domande di accesso possono essere presentate in ogni tempo.
2. La domanda di accesso al beneficio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, deve essere corredata dalla seguente documentazione, ove pertinente:
 - a) atto costitutivo e statuto, ove non già acquisito dalla Fondazione in precedenza;
 - b) visura camerale o evidenza dell'iscrizione al registro delle persone giuridiche private, se dovuta, in relazione alla propria natura giuridica;
 - c) relazione sull'iniziativa programmata e preventivo della spesa stimata;
 - d) dichiarazione di eventuali altri benefici richiesti e/o percepiti da altri enti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa o di altre entrate previste in occasione dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La Fondazione si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato nella richiesta.
4. La Direzione generale può predisporre un'apposita modulistica per la presentazione delle domande di contributo.
5. Gli Organi sociali competenti si pronunciano, di regola, sulle richieste pervenute entro 60 giorni dalla loro ricezione, comunicando all'interessato l'accoglimento o il rigetto della domanda.
6. Qualora il contributo sia stato concesso, i soggetti beneficiari, a conclusione delle attività a cui esso si riferisce, sono tenuti a presentare alla Fondazione un apposito rendiconto della spesa sostenuta e dell'attività svolta.
7. Il rendiconto dovrà essere corredata da documentazione di spesa consistente in:
 - a) copia delle fatture o documento di spesa con timbro di copia conforme all'originale sottoscritta dal beneficiario;

- b) quietanza del pagamento o altri documenti comprovanti il pagamento;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la natura non commerciale dell'attività svolta;
 - d) dichiarazione di assenza di altre fonti di finanziamento per la parte oggetto di contributo;
 - e) relazione illustrativa dell'attività svolta.
8. La liquidazione del contributo avviene previa trasmissione della documentazione per la rendicontazione, entro i limiti della spesa ammessa, effettivamente sostenuta dal richiedente e non coperta da contribuzione di soggetti terzi o da altre entrate.
 9. In via eccezionale, a motivata richiesta dell'interessato, possono essere concesse anticipazioni fino al 90% del contributo concesso.

**Art. 7 - Modalità di richiesta ed erogazione
dei benefici correlati a partnership per specifiche iniziative comuni**

1. I benefici di cui all'art. 2 co. 2 sono riconosciuti a soggetti che risultino coinvolti in specifiche iniziative, rispetto alle quali la Fondazione riveste il ruolo di soggetto capofila o di partner, secondo le disposizioni che seguono.
2. Tenuto conto che il beneficio si concretizza in un esborso correlato alla volontà di partecipare economicamente ad iniziative di carattere non commerciale o di assicurare il ristoro, parziale o totale, di esborsi sostenuti da un diverso soggetto per lo svolgimento di una attività di comune interesse, in ogni caso al di fuori dello schema dell'appalto di servizi, lavori o forniture, l'individuazione dei destinatari è liberamente operata dagli Organi sociali competenti.
3. La concessione del beneficio, che può prescindere da una formale richiesta, è subordinata alla definizione, anche per semplice scambio di corrispondenza fra la Fondazione e il beneficiario, dei termini qualificanti della partnership a cui esso afferisce.
4. La liquidazione del beneficio avviene, di regola, successivamente alla conclusione dell'iniziativa a cui si riferisce, o della specifica fase a cui il soggetto beneficiario ha concorso, previa verifica e attestazione, da parte del Direttore generale, del corretto svolgimento della collaborazione istituzionale. È comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 co.3, anche mediante espressa dichiarazione ed assunzione di responsabilità da parte del beneficiario, che rimane depositata agli atti.
5. In via eccezionale, il beneficio può essere erogato fino al 100% in via anticipata.

**Art. 8 - Modalità di richiesta, erogazione e rendicontazione
del sostegno all'attività ordinaria di soggetti pubblici o privati**

1. I benefici di cui all'art. 2 co. 3 sono riconosciuti esclusivamente ai soggetti individuati dal Consiglio di amministrazione, secondo i criteri previsti dalla disposizione precitata.
2. La concessione dei benefici in oggetto può prescindere da una specifica domanda da parte dell'interessato, purché il Consiglio di amministrazione sia comunque posto nelle condizioni di valutare lo stato di avanzamento dell'attività di ricerca promossa dall'Ente sostenuto, i conseguenti fabbisogni - in termini di sostegno finanziario e materiale - dello stesso soggetto e le altre fonti di finanziamento su cui esso possa contare.
3. I tempi e le modalità di erogazione dei benefici concessi sono determinati dal Consiglio di amministrazione.

4. I benefici concessi sono rendicontati dall'Ente destinatario entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui risulta erogato il contributo. La rendicontazione può avvenire anche mediante la trasmissione alla Fondazione del bilancio economico-finanziario dell'Ente medesimo e di una sintetica relazione in ordine all'attività svolta avvalendosi del sostegno ricevuto. È comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 co. 3, anche mediante espressa dichiarazione ed assunzione di responsabilità da parte del beneficiario, che rimane depositata agli atti.

Art. 9 - Revoca

1. A tutela degli interessi della Fondazione, gli Organi competenti alla concessione dei benefici e, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione possono in qualsiasi momento chiedere informazioni o chiarimenti sulle iniziative, eventi od occasioni sostenuti mediante contributi della Fondazione e revocare il beneficio in caso di discordanza dell'attività realizzata con i termini espressi nell'originaria richiesta di contributo.
2. In tal caso la sua revoca è comunicata tempestivamente al soggetto richiedente.

Art. 10 - Responsabilità

1. La Fondazione rimane estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il destinatario di contributi dalla stessa disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. La Fondazione non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici economici.
3. La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 11 – Utilizzo del logo sociale e concessione del patrocinio morale

1. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere accompagnata dalla concessione dell'utilizzo del logo della Fondazione sul materiale promozionale delle iniziative a cui viene accordato sostegno. La collocazione del logo della Fondazione o comunque la menzione sugli stessi materiali promozionali del contributo ricevuto può essere, altresì, espressamente richiesta al beneficiario.
2. A fronte di una richiesta di contributo, pervenuta ai sensi dell'art. 2 co. 1 del presente regolamento, l'Organo competente può valutare, in luogo della concessione di un beneficio economico, la concessione del patrocinio morale all'iniziativa. La concessione del patrocinio morale della Fondazione consente all'Organizzatore di fregiarsene, anche attraverso l'utilizzo del logo di questo Ente, sul relativo materiale promozionale.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione e si applica ai benefici concessi successivamente a tale data.